

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 6 - AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Oggetto: **Gestore:** ENGAS Sicilia S.r.l. - Cod. fisc. / P. IVA 02716450818

Sede legale: viale Vittorio Veneto n° 115 – 94018 Troina (EN)

Autorizzazione Integrata Ambientale: combinato disposto art. 208 (commi 1 e 2), art. 6 (comma 13) e Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006.

“Progetto di realizzazione di un impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti organici finalizzato alla produzione di bio-metano e di CO₂ liquida per uso alimentare”.

[IPPC: Cat. 5.3. lett. b) attività 1 dell'Allegato VIII - Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006].

Installazione I.P.P.C.: c.da Ciaramito, Area A.S.I. Zona Industriale "Dittaino", s.n. – 94100 Enna, EN.

[Area D2, Produttivo Industriale: (NCT di Enna: foglio 112 / particelle 134, 140, 254, 289, 290, **291**, 295, 296, **297**, 307, 308, 311, **315**, 323, 341, 350, **352**, 354) in grassetto le particelle aventi porzioni classificate come aree di verde agricolo, fascia di rispetto]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946 convertito con legge Costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948;

VISTO il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 *“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.”*;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 *“Testo Unico delle leggi sanitarie”*;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28 *“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Centrale della Regione Siciliana”*;

VISTA la Legge 02 febbraio 1974, n. 64 *“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”*;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2 *“Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;

VISTA il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 28 febbraio 1979, n. 70 *“Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la Legge Regionale 24 agosto 1993, n. 24 *“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35, e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali”*, atteso che, in base al parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTA la Legge 22 aprile 1994, n. 146 *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 1993”*;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 4, che cita testualmente: *“restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991”*;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08 settembre 1997, n. 357, *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”*

- VISTO il decreto Ministeriale 05 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia del 02 dicembre 2003, n. 2196, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.”*
- VISTO il decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137”*;
- VISTO il decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*;
- VISTO il decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, *“Norme in materia ambientale”*, come da ultimo modificato dal decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 102;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2007 *“Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*;
- VISTA la Legge 03 agosto 2007 n. 124, *“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”*;
- VISTO il decreto Assessoriale 09 agosto 2007, n. 176/GAB dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il *“Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'area e dell'ambiente”*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il quale prevede che *“l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento”*;
- VISTO il decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell'art. I della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19, *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti”*;
- VISTA la Legge regionale 08 Aprile 2010, n. 9 *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*, che individua, tra l'altro, il ramo di Amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29-ter e seguenti del decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006;
- VISTO il decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75, *“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della Legge 7 luglio 2009 n.88”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 01 agosto 2011, n. 151 *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n. 159 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, c.d. *“Codice Antimafia”*, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
- VISTA il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”*;
- VISTO il D.D.G. n. 232 del 28 maggio 2013 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale sono state attribuite al Servizio 8 (ex Servizio 7) di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al combinato disposto dagli artt. 29-ter e seguenti e 208 del decreto legislativo n. 152/2006, esclusivamente per le categorie di attività individuate al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto legislativo n. 152/2006;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 18 febbraio 2014, n. 148 in materia di rifiuti;
- VISTO il decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).”*;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;



- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.I.N.C.A.)*”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale per l’adozione dei provvedimenti di V.A.S. e di V.I.A. di cui alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006, fatta eccezione per le istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della legge regionale n. 3/2013, nonché per l’adozione dei provvedimenti di V.I.N.C.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997;
- VISTA la Legge Regionale 07 maggio 2015, n. 9 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale*”, che all’art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità precedenti ai fini dell’istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.I.N.C.A. ed all’A.I.A.;
- VISTA la Legge 22 maggio 2015, n. 68 “*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 21 aprile 2017, n. 10 “*Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, che all’art. 31 ha abrogato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161;
- VISTO il decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.*”;
- VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento, prot. n. 4064 del 15 marzo 2018 avente per oggetto *Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccati negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 1121 del 21 gennaio 2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccati negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale*” ed in particolare l’art. 36: spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi;
- VISTA la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 “*Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*” ed in particolare l’art. 6: conflitto di interessi e obbligo di astensione;
- VISTO il decreto interassessoriale n. 234/GAB del 18 agosto 2020, dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale sono stati individuati i Dipartimenti regionali e specificate le rispettive competenze e modalità amministrative per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27bis del decreto legislativo n. 152/2006;
- VISTO il decreto legislativo 03 settembre 2020, n. 116 “*Attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”;
- VISTA la nota prot. n. 11272/GAB del 20/11/2020 avente per oggetto *“Gestione Integrata dei Rifiuti, Ubicazione e distanze impianti, L.R. 9/2010 art.17, Problematica interpretativa”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 marzo 2021, n. 8 di approvazione del *“Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione 05 aprile 2022, n. 9 di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. n. 3/2016;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2023, n. 436, con il quale è stato conferito all’Ing. Maurizio Costa l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 80 del 10 febbraio 2023;
- VISTO il D.D.G. n. 2 del 13 gennaio 2023 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale viene prorogato all’arch. Rosalba Consiglio l’incarico ad interim di Dirigente Responsabile del Servizio S.06 “*Autorizzazione Rifiuti*” conferito con D.D.G. n. 1084 del 17/10/2022;
- VISTO il D.D.G. n. 90 del 15 febbraio 2023 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L. R.10/2000, il Dirigente Generale delega gli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento ad adottare tutti gli atti procedimentali



nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;

VISTO il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 *"Rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione"*, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 07 marzo 2022;

VISTO il **Decreto dell'Assessore al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 23 dicembre 2022, n. 304/Gab**, col quale si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006, per il progetto di realizzazione di un impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti organici finalizzato alla produzione di bio-metano proposto dalla ENGas s.r.l., a condizione di ottemperare alle prescrizioni con lo stesso impartite;

VISTI gli atti del procedimento, costituenti il fascicolo di pertinenza di questo Dipartimento **19086009-ENGAS**, acquisiti attraverso il portale (<https://si-vvi.region.sicilia.it/viavas/index.php/it>), individuati con il codice procedura CP1215, scaturente dall'istanza del 08/01/2021 avente codice CI 399 per il progetto identificato con il codice EN009 Rif1215, la cui istruttoria nell'ambito del P.A.U.R. (ex art. 27-bis) è stata curata dal Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria e delle riunioni della Conferenza dei Servizi, secondo cui la soluzione progettuale proposta dalla ENGas S.r.l. per la realizzazione e gestione dell'attività produttiva **[IPPC - Cat. 5.3 lett. b) attività 1, dell'Allegato VIII - Parte Seconda TUA]** sia meritevole di approvazione, secondo i pareri di seguito richiamati, i pareri espressi in sede di Conferenza dei Servizi e con le prescrizioni impartite anche con il presente provvedimento:

- Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali:
 - Parere Istruttorio Intermedio (PII) n. 86/2021 del 28/09/2021;
 - Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) n. 425/2022 del 01/12/2022;
- Dipartimento Regionale dell'Energia, Servizio 8 - U.R.I.G., prot. n. 5639 del 17/02/2021;
- Comando Corpo Forestale, Servizio 11/U.O. 24 - Attività di Vigilanza sul Territorio "Tutela – vincolo idrogeologico", prot. n. 15818 del 22/02/2021;
- Dipartimento Regionale dell'Energia, Servizio X - Attività Tecniche e Risorse Minerarie, prot. n. 6566 del 25/02/2021;
- Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione Palermo, prot. n. 1663 del 09/03/2021;
- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 5 - Gestione del Demanio Forestale, Trazzerale e Usi Civici, prott. n. 29076 del 19/04/2021 e n. 22448 del 17/03/2022;
- Dipartimento Regionale Tecnico, Ufficio del Genio Civile di Enna - U.O. 05 Acque – Impianti elettrici, prot. n. 73290 del 03/05/2021;
- Aeronautica Militare, Comando Scuole dell'A.M./3^a Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio, prot. n. 22653 del 11/05/2021;
- Dipartimento dei Beni Culturali, S15 - Servizio Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Enna, prott. n. 3144 del 24/05/2021 e n. 3892 del 24/06/2021;
- ANAS, AAG/Service e Patrimonio CT, prot. n. 555987 del 08/09/2021;
- SNAM Rete Gas SpA prot. n. DI.SIC/C.CL/473/PAM del 11/10/2021;
- Comando Marittimo Sicilia, Ufficio "Infrastrutture/Demanio" – Sezione Demanio, prot. n. M_D MSICIL0026441 del 19/11/2021;
- ARPA Sicilia, Dipartimento attività produttive e impatto sul territorio, prott. n. 61671 del 01/12/2021, n. 9237 del 22/02/2022 e n. 11788 del 07/03/2022;
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Comando Vigili del Fuoco di Enna - Ufficio Prevenzione Incendi, prot. n. 9196 del 17/12/2021;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE), Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Ispettorato Territoriale Sicilia, prott. n. 166627 del 16/11/2022 e n. 193092 del 30/12/2022;
- S.R.R. Enna Provincia - ATO 6, prot. n. 122 del 19/01/2022;
- Città di Enna, Area 2 "Tecnica e di Programmazione Urbanistica" - Servizio Ambiente, doc. n. 1099274 del 10/01/2022 e prot. n. 6340 del 09/02/2022;
- TERNA SpA, prot. n. *sine numero* del 25/03/2022;
- Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali", prot. n. 2273 del 13/01/2023;

da recepire con il Progetto Esecutivo predisposto in ottemperanza;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale rappresentante della Società **ENGAS S.r.l.**, (**P. IVA 02716450818**), in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento*;



ACQUISITO l'atto di adesione al protocollo di legalità del 23/05/2011;

VERIFICATO che i Soggetti intervenuti nell'istruttoria del presente provvedimento non si trovano in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 7/2019;

TENUTO CONTO del Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 14 Marzo 2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

TENUTO CONTO del Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 23 Maggio 2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia, il quale impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 159/2011, nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui è prevista la revoca *ope legis*, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 159/2011;

VERIFICATO che è dovuto il pagamento della tassa di concessione governativa, ai sensi della L.R. n.24/1993, pena la nullità del presente provvedimento, a mezzo bonifico bancario su C/C n° 17770900, intestato a Regione Siciliana – Cassa Provinciale Tasse Concessioni Regionali, Cap. 1606 90139 Palermo (PA);

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno in conseguenza dell'adottando provvedimento;

RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni impartite dal presente provvedimento, siano idonei a perseguire l'attività autorizzata;

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive in merito all'istruttoria della proposta progettuale, alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di poter procedere, ai sensi del combinato disposto art. 208 e Titolo III-bis del decreto legislativo n.152/2006, al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'installazione [**IPPC - Cat. 5.3** lett. b) attività 1, dell'Allegato VIII - Parte Seconda TUA] *"Impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti organici finalizzato alla produzione di bio-metano ubicato nel comune di Enna"*, da realizzarsi in **c.da Ciaramito** - Zona Ind. / ASI "Dittaino", s.n., nel Comune di **Enna** (EN) - NCT di Enna: foglio 112 / particelle 134, 140, 254, 289, 290, 291, 295, 296, 297, 307, 308, 311, 315, 323, 341, 350, 352, 354 - mediante le operazioni **R13-R3**, il cui Gestore è la Società **ENGAS S.r.l. (P. IVA 02716450818)**, con sede legale: viale Vittorio Veneto, 115 – 94018 Troina (EN);

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/2006.

DECRETA

Art. 1

È autorizzata la realizzazione e gestione, ai sensi del combinato disposto art. 208 e Titolo III-bis del decreto legislativo n.152/2006, dell'installazione [**IPPC - Cat. 5.3** lett. b) attività 1, dell'Allegato VIII - Parte Seconda TUA] *"Impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti organici finalizzato alla produzione di bio-metano ubicato nel comune di Enna"*, da realizzarsi in **c.da Ciaramito** - Zona Ind. / ASI "Dittaino", s.n., agro di **Enna** (EN) - NCT di Enna: foglio 112 / particelle 134, 140, 254, 289, 290, 291, 295, 296, 297, 307, 308, 311, 315, 323, 341, 350, 352, 354 - il cui **Gestore** è la Società **ENGAS S.r.l. [P. IVA: 02716450818]**, con sede legale: viale Vittorio Veneto n° 115 – 94018 Troina (EN), nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito articolate.

Art. 2

Con il presente provvedimento è concessa al **Gestore** l'Autorizzazione Integrata Ambientale (da qui in avanti **AIA**), ai sensi dell'art. 29-sexies e nei modi disciplinati dal Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti svolta presso l'installazione, di cui al precedente art. 1, sita in **Enna, c.da Ciaramito - Zona Ind.le/ASI "Dittaino" – mappale fg. 112 / partt. 134, 140, 254, 289, 290, 291, 295, 296, 297, 307, 308, 311, 315, 323, 341, 350, 352, 354**.

Salvo l'applicazione dell'art. 29-octies, la suddetta AIA è concessa per un periodo di anni 10 (dieci), con decorrenza dalla data di registrazione al repertorio di questo Dipartimento, ed è rinnovabile.

Ogni modifica dell'installazione IPPC e/o del presente provvedimento è disciplinata dal combinato disposto art. 208 e Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

**Art. 3**

La realizzazione e la gestione, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni dettate dagli Enti/Amministrazioni nei propri pareri endoprocedimentali (ove non ancora recepite dal Gestore) e non espressamente richiamate con il presente provvedimento.

La realizzazione e la gestione, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata al rispetto del progetto esecutivo predisposto per le fasi *ante operam* e di realizzazione, in ottemperanza delle condizioni e prescrizioni dettate dal provvedimento di VIA (D.A. n. 304/Gab del 23/12/2022, con il quale si è espresso “giudizio positivo di compatibilità ambientale”) che qui si intendono integralmente recepite, e al rispetto degli elaborati finali predisposti per la fase di gestione, in conformità alle condizioni e prescrizioni dell’AIA.

Tutta la documentazione predisposta ai fini dell’AIA, prodotta in copia originale e corredata dei visti e dei bollini previsti per legge, sarà sottoposta alle verifiche previste dall’art. 29-decies e restituita al Gestore per costituire parte integrante del presente provvedimento di AIA.

Art. 4

L’attività di gestione rifiuti (ex art. 208 del decreto legislativo 152/2006) autorizzata con il presente provvedimento AIA (ex Titolo III-bis del decreto legislativo 152/2006) ed esercitata dalla **ENGAS S.r.l. (P. IVA: 02716450818)**, è di seguito schematizzata:

1. Categoria attività **IPPC: 5.3, lett. b), attività 1** - All. VIII - Parte Seconda - decreto legislativo n.152/2006.

2. Le operazioni di recupero autorizzate sono:

- **R13:** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), applicato ai rifiuti in ingresso destinati al recupero, nel rispetto della volumetria massima autorizzata e della capacità di trattamento massima autorizzata.

La **capacità massima di stoccaggio in contemporanea** autorizzata, compatibilmente alla capacità produttiva definita per la successiva operazione R3, è pari a **600 tonn** (invece delle 800 richieste) di rifiuti non pericolosi e una volumetria disponibile per lo stoccaggio < 2.000 m³.

La durata massima di stoccaggio autorizzata è così differenziata:

- 48 h per i rifiuti putrescibili (EER: 20.01.08, 20.02.01 e 20.03.02);
- 6 mesi per le altre tipologie di rifiuti (EER: 03.01.01, 15.01.03 e 20.01.38).

- **R3:** Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche):

operazione applicata al rifiuto in ingresso (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani – **F.O.R.S.U.**) mediante digestione anaerobica e successivo up-grading del bio-gas ottenuto per la produzione di **biometano (MPS 1)** e **CO₂ liquida (MPS 2)**, e al digestato (frazione organica residuale in uscita dal reattore anaerobico) miscelato con idoneo materiale strutturante per la produzione di **ammendante compostato misto (MPS 3)** mediante ossidazione aerobica e successiva maturazione, nel rispetto della volumetria massima autorizzata per lo stoccaggio e della capacità di trattamento giornaliera massima autorizzata di **230 tonn/giorno per 365 giorni/anno**, pari ad una capacità produttiva annua massima di **83.950 tonn/anno** (invece delle 69.000 tonn/anno richieste), tenuto conto che i processi attuati non consentono soluzione di continuità;

Sono esclusi dalla presente operazione i materiali che costituiscono una sovra produzione delle materie prime seconde (MPS) in uscita dalla medesima installazione e che obbediscono alla definizione di rifiuto (art. 183, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 152/2006);

Il compost in uscita dall’impianto, oltre le specifiche merceologiche previste dalle norme sugli ammendanti (decreto legislativo n. 75/2010), dovrà rispettare i seguenti valori di riferimento definiti dalla norma tecnica UNI 11184:2016:

- 1.000 mg O₂/Kg SV⁻¹h⁻¹ dopo la fase ACT;
- 500 mg O₂/Kg SV⁻¹h⁻¹ nella fase di raffinazione post maturazione.

3. In base alle operazioni richieste ed autorizzate e alle MPS dichiarate in produzione dal Gestore, con il presente provvedimento è fatto esplicito divieto di produzione di energia elettrica a fini commerciali mediante combustione del bio-gas prodotto, ferme restando eventuali quote destinate all’auto consumo.

4. Il Gestore dovrà tenere presso l’installazione in oggetto un registro riportante il bilancio di massa dal quale si evincano i quantitativi delle risorse utilizzate (Rifiuti in ingresso, acque, materie prime vergini, ecc.), delle MPS prodotte (biometano, CO₂ liq, Compost), i quantitativi degli scarti prodotti (rifiuti, reflui, dispersioni, ecc), giacenze di magazzino, ecc. (ad es., inventario delle emissioni, “quote di CO₂”, ecc.), e provvedere entro il 31 marzo di ogni anno alla comunicazione di un report aggiornato delle quantità complessivamente prodotte nell’anno solare precedente alla comunicazione stessa.



5. Il Gestore prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà revisionare, tenuto conto di quanto statuito anche con il presente provvedimento, la documentazione tecnica del progetto esecutivo relativo all'installazione utilizzando la stessa numerazione di capitoli e paragrafi per la Relazione Tecnica (ReTec), il Piano di Gestione Operativa (PGO) e per il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC), al fine di consentire una più agevole individuazione delle sezioni di processo e delle rispettive attività di monitoraggio e controllo e dedicando una sezione apposita del PMcC alle attività di carattere complessivo/generale e degli impatti dovuti all'installazione considerata nel suo complesso; la documentazione revisionata dovrà essere trasmessa all'Autorità Competente e agli Enti di Vigilanza e Controllo, insieme al quadro riepilogativo delle revisioni adottate riportate in una tabella di confronto tra la singola revisione adottata ed il riferimento (voce, paragrafo, capitolo, ecc.) al progetto esecutivo in ottemperanza.

Riveste carattere di prescrizione specifica la predisposizione di una sezione specifica all'interno del PMcC, che riporti le procedure per il monitoraggio delle emissioni odorigene dell'impianto, soprattutto in relazione ai ricettori individuati lungo le direttrici di collegamento ai fabbricati esistenti nell'intorno del biofiltro per un raggio di 1 Km, e comunque per una distanza non inferiore a 150 metri dal confine dell'impianto; a tale scopo si prescrive la realizzazione di una stazione di rilevamento in continuo dei dati meteo-climatici, quali piovosità, temperatura, pressione atmosferica, direzione del vento, velocità del vento, umidità relativa e quant'altro ritenuto necessario per le attività di monitoraggio ambientale.

Il PMcC revisionato, dovrà essere corredata dei manuali di uso e manutenzione della componente impiantistica asservita alle singole sezioni di processo, di un elaborato grafico riportante il complesso impiantistico dedicato alla sezione di processo con l'indicazione degli eventuali strumenti di misurazione "in-line" dei parametri di processo, l'ubicazione di eventuali punti di campionamento per attività in autocontrollo, la posizione dei punti di emissione/scarico comprensivi dell'indicazione dell'eventuale punto di campionamento (le cui specifiche di realizzazione e metodiche di campionamento saranno riportate nel PMcC); inoltre, il Gestore dovrà predisporre una modulistica, che costituirà parte integrante del PMcC, in cui registrare tutte le informazioni utili alle attività di verifica e controllo da parte delle Autorità Competenti.

6. Le tipologie di rifiuto (CER/EER) autorizzate in ingresso all'installazione sono quelle individuate nella seguente **Tabella 1**:

Tabella 1

Cod. EER	Descrizione	Oper	MiR ¹	MiR ²	ConfW ³
03.	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone.	R13			
03.01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili.	R3			
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero.				
15.	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)..	R13			
15.01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata).	R3			
15.01.03	Imballaggi in legno.				
20.	Rifiuti Urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali ed industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.	R13			
20.01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata, tranne 15.01	R3			
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.				
20.	Rifiuti Urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali ed industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.	R13			
20.01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata, tranne 15.01	R3			
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.				
20.	Rifiuti Urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali ed industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.	R13			
20.02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri).	R3			
20.02.01	Rifiuti biodegradabili.				
20.	Rifiuti Urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali ed industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.	R13			
20.03	Altri rifiuti urbani.	R3			
20.03.02	Rifiuti dei mercati.				



Sub totali	600	2.000	1.610
potenzialità massima complessiva linda espressa in tonn/anno		< 83.950	
potenzialità massima complessiva richiesta espressa in tonn/anno		69.000	

In tabella sono riportate per ciascun codice EER l'indicazione della operazione consentita (Oper), della capacità massima autorizzata di Messa in Riserva¹ (MiR¹) = tonn, della volumetria utile per la Messa in Riserva² (MiR²) = mc, della potenzialità massima di conferimento autorizzata in ingresso all'impianto calcolata su base settimanale (ConfW³) = tonn, della potenzialità massima di trattamento complessiva (al lordo delle manutenzioni ordinarie) e la potenzialità massima di trattamento complessiva richiesta da progetto. Il Gestore compatibilmente con la capacità massima autorizzata (MiR¹) e con la volumetria utile (MiR²) dovrà garantire il trattamento del rifiuto in ingresso entro le 48 ore successive alla presa in carico sui propri registri. In riferimento alle tipologie di rifiuto prodotto dall'installazione in oggetto, sono consentite le operazioni R3 in auto smaltimento, ferme restando la capacità giornaliera e la potenzialità annuale e con l'obbligo di annotazione nel registro "Rifiuti".

Con il presente provvedimento è autorizzato in ingresso, esclusivamente in fase di avviamento del digestore anaerobico e limitatamente ad un periodo di 20 giorni, un quantitativo una tantum di rifiuto codice EER 19.06.04 (inoculo). Al Gestore è fatto obbligo di **indicare nel Progetto Esecutivo in ottemperanza il quantitativo necessario per l'inoculo**.

Tale quantitativo non concorre al raggiungimento delle potenzialità massima autorizzate.

Al Gestore è fatto obbligo di **comunicare l'avvenuto primo conferimento entro le 24 ore successive** alla presa in carico del rifiuto/inoculo.

Per l'attività di compostaggio dovranno essere rispettate tutte le condizioni prescritte al punto 16 dell'Allegato 1 sub-Allegato 1 del D.M 05.02.1998;

La non conformità alle specifiche tecnico-merceologiche delle MPS (Compost, bio-combustibili, ecc.) prodotte dall'installazione e che non consente la commerciabilità delle stesse, comporta la dichiarazione delle stesse come rifiuto, con conseguente annotazione nei registri appositi e la loro quantificazione concorrente al Bilancio di massa dell'intera installazione e al raggiungimento delle quote di stoccaggio autorizzate per il deposito temporaneo dei rifiuti da destinare a smaltimento.

7. In base alla tecnologia prevista per l'installazione autorizzata con il presente provvedimento, il Gestore deve attenersi alle prescrizioni, impartite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con proprio prot. n. 2273 del 13/01/2023, al fine di rispettare i limiti alle emissioni in atmosfera degli effluenti gassosi come riportati nella seguente **Tab. 2** e soggetti a eventuale rimodulazione in ottemperanza alle valutazioni sulla coerenza dell'installazione IPPC in parola rispetto a quanto previsto dalle BAT Conclusions adottate dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018, producendo un quadro sinottico che contenga le BATC pertinenti alle attività di trattamento condotte all'interno dell'installazione IPPC in parola e le modalità di applicazione delle stesse sulla base di quanto già descritto nella relazione tecnica e relativi allegati e di produrre un aggiornamento delle schede AIA secondo la modulistica allegata al D.D.G. n. 412 del 18/05/2016.

Tabella 2

P.E.	Impianto	Portata Max Max (Nm ³ /h)	Inquinante	Sistema Abbrattimento	BAT-AEL Decisione di esecuzione n. 2018/1147 (mg/Nm ³)	VLE d. lgs. 152/2006 (mg/Nm ³)	VLE (mg/Nm ³)	
E1 E2	Ambienti confinati: area ricezione, area pretrattamento, area bio-ossidazione, etc.	100.000 100.000 (cada uno)	Polveri	Scrubber e biofiltro	2-5		5,0	
			H ₂ S			5	3,5	
			NH ₃		0,3-20		5,0	
			COV		5-40		40,0	
			Sostanze odorogene (come OUE/Nm ³)		200-1.000		300,0	
E3	Torcia di emergenza	Impianto in deroga ai VLE e ai monitoraggi ai sensi dell'art. 272, comma 5, del d.lgs. 152/2006.						
E4	Caldaia a metano 400 kW	Impianto in deroga ai VLE e ai monitoraggi ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006.						
E5	Raffinazione compost	31.000	Polvere	Filtro a maniche	2-5		5,0	
E6	Gruppo elettrogeno di emergenza	Impianto in deroga ai VLE e ai monitoraggi ai sensi dell'art. 272, comma 5, del d.lgs. 152/2006.						

8. In base alla tecnologia prevista per l'installazione autorizzata con il presente provvedimento di AIA e secondo quanto previsto dal regolamento interno della Zona ASI di Dittaino, il Gestore è autorizzato allo scarico in fognatura ed è obbligato al rispetto dei limiti per la qualità dei reflui previsti dalla **Tab. 1, Allegato 5, Parte III del decreto legislativo n. 152/2006**, con particolare riferimento alla **colonna 1**; ai sensi del comma 1.1, art. 1, dello stesso



Allegato 5, per gli altri parametri non già contemplati dalla suddetta Tab. 1, è in ogni caso autorizzato lo scarico in fognatura nel rispetto dei limiti di cui alla **colonna 2 della Tab. 3**, trattandosi di scarico di acque reflue industriali sottoposte a trattamento di depurazione (< 10.000 ab. eq.) prima dello scarico.

9. In base alla tecnologia proposta per l'installazione, la quale prevede una rete di captazione dei colaticci/percolato prodotti dalle componenti impiantistiche, ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo n. 152/2006), è autorizzato il loro ricircolo come acque di processo, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio complessiva prevista da progetto; i quantitativi di colaticci/percolato, ove eccedano la suddetta capacità massima complessiva o per qualità non possono essere utilizzati come acque di processo, saranno trattati presso l'impianto di depurazione previsto dal progetto, prima del loro scarico in fognatura autorizzato in ultimo con il presente provvedimento.

Per le stesse motivazioni, è autorizzato il ricircolo delle acque di seconda pioggia, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio complessiva prevista da progetto; i quantitativi di acque di seconda pioggia, ove eccedano la suddetta capacità massima complessiva saranno conferite nel rispetto della specifica normativa di settore.

È autorizzato lo stoccaggio delle acque di seconda pioggia, nel rispetto della capacità massima di stoccaggio complessiva prevista da progetto, da utilizzare quale riserva d'emergenza antincendio; i quantitativi di acque di seconda pioggia, ove eccedano la suddetta capacità massima complessiva saranno conferite nel rispetto della specifica normativa di settore.

10. È fatto obbligo al gestore di preservare i luoghi da qualsiasi fonte di potenziale contaminazione dei suoli e sottosuoli, al riguardo il Gestore è obbligato ad aggiornare la "Relazione di riferimento delle matrici ambientali" suolo, sottosuolo e, eventuali, acque sotterranee.

11. Il Gestore è tenuto a comunicare agli Enti competenti l'inizio dei lavori autorizzati con il presente provvedimento con un preavviso di almeno 15 giorni; per la decorrenza del preavviso farà fede la data di consegna alla PEC dell'Autorità ultima ricevente.

12. Il Gestore prima dell'inizio dei lavori di realizzazione, ove tali lavori comportino la produzione di "terre e rocce da scavo", dovrà trasmettere all'Autorità Competente e ad ARPA-Sicilia la relazione aggiornata, in ottemperanza alle prescrizioni impartite anche con il presente provvedimento di AIA, del "Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo", predisposta in conformità alla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017.

13. In base alla tecnologia prevista per l'installazione autorizzata, e alla sua collocazione sul territorio, con il presente provvedimento di AIA, si impone al Gestore il rispetto dei limiti previsti per la Classe acustica VI (Area classificata ad uso esclusivamente industriale), come riportati nella seguente **Tab. 3**:

Tabella 3

Valori limite della classe acustica VI (Area ad uso esclusivamente industriale)					
	Emissione	Assoluti di immissione	Differenziali di immissione	Qualità	Attenzione
Periodo diurno	65	70	-	70	70
Periodo notturno	65	70	-	70	70

14. Il Gestore, in qualsiasi caso di eventi accidentali che comportino l'interruzione del ciclo produttivo, la gestione dell'installazione in difformità di una delle condizioni e/o prescrizioni, la violazione di uno o più limiti e/o l'alterazione della qualità delle matrici ambientali (come risultante dall'aggiornamento della "Relazione di riferimento delle matrici ambientali" sopra richiamata), è obbligato a notificare l'accaduto, nel rispetto delle norme vigenti, anche a questa Autorità Competente, oltre che agli Enti interessati per competenza, in funzione della rilevanza degli aspetti in materia di igiene e sanità, incolumità pubblica e/o dei lavoratori, potenziale contaminazione delle matrici ambientali, altre norme specifiche di settore ecc.; conseguentemente, dovrà adottare tutte le misure di emergenza e prevenzione descritte nel PMeC.

15. Costituisce prescrizione specifica per il PMeC revisionato e per la messa in esercizio degli impianti, la redazione di un elaborato grafico di facile lettura ed interpretazione (tabella/tavola/mappa/lay-out) riportante l'elenco completo dei punti di emissione, pozzi d'ispezione, scarichi, ecc., compresi quelli realizzati in variante al progetto esecutivo in ottemperanza, sottoposti a vigilanza e controllo degli Enti competenti e la geo-referenziazione di ciascuno di essi.

16. Ulteriori prescrizioni di carattere generale:

- Il periodo massimo di stoccaggio (deposito temporaneo) dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni è di sei mesi, salvo diversa specifica di legge/norma tecnica.
- I dati di progetto, con riferimento alla qualità dei rifiuti in ingresso, dovranno essere oggetto di analisi sulla base dei flussi reali registrati annualmente. A tal fine la società è onerata oltre alla comunicazione mensile sui flussi di rifiuti, anche alla presentazione di una relazione annuale sulla gestione, in base alla quale, il presente provvedimento potrà essere soggetto a Riesame ai sensi dell'art.29-octies del decreto legislativo n. 152/2006.
- Tutte le fasi di processo nelle quali è prevista la produzione di aerosol e di odori molesti dovranno essere oggetto, nel corso del primo anno di attività, di monitoraggio supplementare al fine di valutare l'efficacia delle soluzioni progettuali relativamente al contenimento di polveri e delle emissioni odorigene.



- d) Al fine di contenere le emissioni odorigene, anche lo stoccaggio del sovvallo a fine lavorazione CER 191212 deve avvenire in ambiente confinato e posto in depressione con invio delle arie esauste aspirate, al trattamento prima della emissione in atmosfera;
- e) Il Gestore è tenuto a verificare la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso effettuata dal produttore del rifiuto stesso, in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall'autorizzazione.
- f) I rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente provvedimento, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto.
- g) L'impianto, ivi incluse le sue modifiche, deve essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri e inquinanti) massimizzandone invece la sostenibilità (economica e di processo) in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione.
- h) Le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti devono rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della parte V del d.lgs. 152/2006.
- i) Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del d.lgs.152/2006, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà informare oltre allo scrivente Dipartimento Acqua e Rifiuti anche il Dipartimento Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, il Libero Consorzio Comunale di Enna, ARPA Sicilia territorialmente coinvolti ciascuno per le proprie competenze.
- j) Tutti i punti previsti per il campionamento ed i controlli da parte degli Organi competenti dovranno essere mantenuti disponibili ed efficienti.
- k) Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto, come modificato dal presente provvedimento, si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC) elaborato dal gestore ed approvato da ARPA prima della messa in esercizio.
- l) Il Gestore, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati. I metodi analitici sono quelli di cui al D.M 25/08/2000 ed all'allegato VI della parte V del d.lgs. 152/2006 e della vigente normativa di settore.
- m) Gli Organi di controllo (Libero Consorzio Comunale di Enna e ARPA Sicilia) competenti per territorio effettueranno con periodicità almeno annuale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del Gestore.
- n) Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto esecutivo in ottemperanza e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del decreto legislativo n. 152/2006 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.
- o) E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
- p) Il gestore dovrà produrre, agli Organi di controllo, a dimostrazione dell'effettivo conferimento, copia dei formulari di identificazione dei rifiuti con la dichiarazione di avvenuto smaltimento da parte del destinatario finale del rifiuto stesso.
- q) Provvedere, prima dello smaltimento, alla caratterizzazione analitica, ove previsto e/o richiesto, dei rifiuti destinati a smaltimento.
- r) I diversi settori degli impianti dovranno essere opportunamente identificati tramite apposita cartellonistica recante le indicazioni delle caratteristiche dell'impianto e, ove necessario, anche le relative indicazioni di pericolo.
- s) Prima dell'inizio dell'attività il Gestore dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 (con particolare riferimento a quelli cui sono esposti gli operatori impiegati nelle fasi di movimentazione dei rifiuti con i mezzi meccanici).
- t) In caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore è obbligato alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito, tenuto conto della qualità ambientale attestata con la "Relazione di riferimento delle matrici ambientali".
- u) L'azienda, potrà perseguitare il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, adottando sistemi di gestione certificati e/o strumenti volontari riferibili al regolamento di Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) anche al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale.
- v) Il Gestore dovrà aggiornare la mappa catastatale, anche mediante accorpamento e/o frazionamento delle particelle interessate, al fine di dare chiara evidenza delle aree di sedime dell'installazione (ZTO D2) e delle aree ad uso verde agricolo (ZTO E) destinate quale fascia di rispetto.

Art. 5

È fatto obbligo al Gestore di comunicare la realizzazione degli interventi autorizzati mediante apposita comunicazione di fine lavori accompagnata dalla polizza (in copia originale per il Beneficiario), stipulata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività (O.C. n. 2196/2003), e dalla documentazione attestante la conformità dei lavori al progetto esecutivo redatto in ottemperanza alle condizioni e prescrizioni di VIA e di AIA. L'inizio dell'esercizio dell'attività, nello stato autorizzato con il presente provvedimento è subordinato all'accettazione della suddetta polizza da parte di questo Dipartimento (Beneficiario).

Art. 6

Il Gestore deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il Gestore è anche tenuto all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006 ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006, nel caso di trasporto di rifiuti.

Il Gestore deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006.

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del decreto legislativo n. 152/2006 come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 205/2010.

Art. 7

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 13 e art. 208, comma 2, e dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce (ove non specificato diversamente), se occorre, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Sono escluse dalla variante allo strumento urbanistico le porzioni di particelle destinate quali fascia di rispetto e per le quali, come riportato in progetto, è mantenuta la destinazione ad uso agricolo (ZTO E)

L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata per competenza al Comune di Enna, al Libero Consorzio Comunale di Enna, ad ARPA Sicilia, ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

Art. 8

Il Gestore dovrà far pervenire in anticipo ad ARPA-Sicilia e al Libero Consorzio Comunale di Enna, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'installazione in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (ARPA-Sicilia, Libero Consorzio Comunale di Enna e Azienda Sanitaria Provinciale di Enna) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente il controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore è obbligato a realizzare tutte le opere in modo da consentire l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art. 9

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate, in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006, o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 10

E' fatto obbligo del rispetto delle condizioni di cui alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché degli obblighi e delle condizioni di cui agli articoli della Parte II – Titolo III del D. Lgs. n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente provvedimento non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29octies comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006.

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente provvedimento, l'Autorità Competente interverrà ai sensi degli artt. 29decies e 29quattordies del D. Lgs. 152/2006

Art. 11

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modifica relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86; gli esiti di tali verifiche dovranno essere comunicati al Libero Consorzio Comunale di Enna, ad ARPA Sicilia ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 12

Si dà atto che oltre ai casi in cui è prevista la revoca *ope legis*, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 159/2011.

**Art. 13**

Il Libero Consorzio Comunale di Enna a seguito di una delle comunicazioni di cui all'art. 5, lett. k) e n), o all'art. 7 del presente Decreto, anche avvalendosi del personale di ARPA-Sicilia, potrà svolgere un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna potrà espletare l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del decreto legislativo n. 152/2006 anche durante il cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate dal presente provvedimento, anche avvalendosi del supporto di ARPA-Sicilia.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 29decies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, ARPA-Sicilia accerta il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, effettua i controlli a carico del Gestore e verifica che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione.

ARPA-Sicilia e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, ai sensi del suddetto art. 29decies, con oneri in capo al Gestore I.P.P.C.

Art. 15

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 104/2010, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello Statuto siciliano, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, se anteriore, del presente provvedimento.

Art. 16

Si approva il Patto di Integrità tra l'Amministrazione ed il Gestore I.P.P.C., con il quale vengono delineate puntuale norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento, così come stabilito con il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia.

Art. 17

Il presente Decreto sarà notificato al Gestore e inviato, per estratto, alla G.U.R.S. per la pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito WEB istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione ai seguenti Enti: Comune di Enna, S.R.R. ATO 6 Enna, Libero Consorzio Comunale di Enna, ARPA-Sicilia Direzione Generale, U.T.G. - Prefettura di Enna, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, Comando Provinciale dei VVF. di Enna, Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A., Ufficio del Genio Civile di Enna e A.S.P. di Enna.

Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di Soggetti interessati.

Palermo, lì _____

Il Funzionario

(dott. chim. Raffaele NICASTRO MAIORINI)
firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'Ufficio

Il Dirigente del Servizio (ad interim)

(arch. Rosalba CONSIGLIO)